



## Condizioni Generali di Assicurazione

**Definizioni:** si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa.

### Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. (di seguito nominata per brevità Società), alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione**
- **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;**
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11, comma 3, per ogni grado di giudizio.

### Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

2. La Società non si assume il pagamento di :

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

### Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### Art. 4 - Altre assicurazioni

**L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.**

### Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, **il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.**

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e **si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.**

### Art. 6 Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

1. Le parti **possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza.**

2. **Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata;** in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

### Art. 7 - Lingua italiana o lingua tedesca

Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell'intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca.

### Art. 8 - Pagamento del premio

1. **Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.**

2. **Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.**

3. **Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**

4. **Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite i mezzi di pagamento previsti dalla normativa vigente, salvi i limiti previsti dalla stessa e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.**

**La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate come descritto nel frontespizio di polizza alla voce "Premio".**

### Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:



▪ per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

▪ per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 11, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.

6. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;

- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto**:

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest'ultimo il

nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - , comma 2.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, **può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

#### **Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

▪ **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**

▪ **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

#### **Art. 13 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società.**

6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

8. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

10. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.

#### **Art. 14 - Recupero di somme**

1. **Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.**

2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.

#### **Art. 15 - Estensione territoriale**

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati**



extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

**Art. 16 – Indicazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio**

1. Il massimale e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

4. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

**Art. 17 – Regolazione del premio**

1. Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base ad elementi di rischio variabili che, in base al Settore Attività del Contraente, sono:

- a) il numero degli addetti ;
- b) i compensi annui lordi;
- c) il fatturato annuo lordo;
- d) il numero dei posti letto;
- e) altro elemento di rischio variabile indicato nel frontespizio di polizza.

2. Il premio annuo lordo viene corrisposto dal Contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato:

- a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, da considerarsi premio minimo comunque dovuto alla Società. Gli elementi di rischio da utilizzare per il calcolo della parte fissa devono essere almeno l'80% (ottanta) degli elementi di rischio dichiarati;
- a) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base del dato consuntivo al termine dello stesso periodo degli elementi di rischio variabili, utilizzati in sede di stipulazione per il calcolo del premio annuo lordo minimo.

3. Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

4. Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il Contraente è obbligato a:

- a) comunicare alla Società, in forma scritta entro 30 (trenta) giorni per l'elemento variabile di cui al punto 1, lettera a) e d), oppure 90 (novanta) giorni negli altri casi dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;
- b) versare il premio a saldo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della Società del premio dovuto.

5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4) del presente articolo, la valutazione e l'eventuale liquidazione dei sinistri:

- insorti nel periodo oggetto della regolazione
- e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4), non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento dell'eventuale premio dovuto.

6. Nell'ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore ad almeno il 50% (cinquanta) della sua parte fissa e provvisoria, gli elementi di rischio utilizzati per la rideterminazione automatica della parte fissa e provvisoria per l'annualità successiva dovranno essere almeno l'80% (ottanta) degli elementi di rischio variabili comunicati a saldo, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla rideterminazione del premio.

7. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati (quali a titolo esemplificativo il libro unico del lavoro, il registro delle fatture) forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio.

Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

**Art.18 - Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 19 - Rinvio e clausola o accordi particolari**

1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.



## Condizioni Particolari

### Art. 20 – Assicurati -

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:

- **Per le Società di persone:** il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Società di capitale:** il Contraente il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.
- **Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati:** il Contraente, il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.

### Art. 21 – Ambito di operatività della polizza -

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente **per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione di notaio** indicata in polizza.

#### NOTAIO

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di notaio che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto al Collegio Notarile.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale;
- l'attività svolta dal Contraente quale componente di Commissioni Tributarie;
- l'attività di curatore fallimentare (escluso il rischio dell'azienda fallita);
- l'attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- l'attività di sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società e i sinistri conseguenti ad omesse o non documentate visure catastali presso l'ufficio del registro immobiliare.

#### COMMERCIALISTA-RAGIONIERE COMMERCIALISTA

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di dottore commercialista o ragioniere commercialista che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale;
- l'attività svolta dal Contraente quale componente di Commissioni Tributarie;
- l'attività di curatore fallimentare (escluso il rischio dell'azienda fallita); l'attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- l'attività di sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società.

#### AVVOCATO

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di avvocato che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo, compresi i praticanti, purché abilitati. Sono coperte l'attività di assistenza e consulenza purché prevista e riconosciuta dalla tariffa professionale.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale;
- l'attività di rappresentanza ed assistenza del contribuente svolta dal Contraente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- l'attività di sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società.

La Società non riconoscerà in copertura le spese legali laddove, il legale incaricato per la gestione del caso assicurativo, sia lo stesso Contraente/Assicurato di polizza.

#### CONSULENTE DEL LAVORO

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di consulente del lavoro che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale;
- e l'attività di rappresentanza ed assistenza del contribuente svolta dal Contraente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- l'attività di curatore fallimentare (escluso il rischio dell'azienda fallita);
- l'attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

#### ARCHITETTO

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di architetto che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni;
- l'attività di direttore dei lavori, collaudatore, progettista.

#### AMMINISTRATORE DI STABILI

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di amministratore di stabili.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo

le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale.

#### GEOMETRA

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di geometra che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto al Collegio dei Geometri.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni;
- l'attività di direttore dei lavori, collaudatore, progettista.

#### GEOLOGO

E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di geologo che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo.

Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo l'attività di consulenza in genere e il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni.

#### INGEGNERE



**E' pertanto oggetto di copertura assicurativa l'attività svolta dal Contraente in qualità di ingegnere che sia regolarmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo.**

**Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo:**

- l'attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni;
- l'attività di direttore dei lavori, collaudatore, progettista.

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi previsti dalla linea di prodotto e dalle condizioni aggiuntive acquistate relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività, **purché espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio.**

#### **EDILIZIA**

**Per le sedi/gli immobili ubicati in Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, non è richiesta l'indicazione in polizza e il rispettivo sovrapprezzo.**

#### **Art. 22 – Prestazioni garantite - Linea Base**

Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - valgono per:

**1. Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

**2. Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

**Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio.**

**Nei casi in cui:**

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

**la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**

**La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lett. b) ed f).**

**3. Pacchetto sicurezza.** Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate agli assicurati per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).

**Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all'art. 25 - Esclusioni - Linea Base e linea Platino, lett. b) per la materia amministrativa.**

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo – in relazione alle prestazioni di cui al presente

punto 3, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l'ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose.**

**3.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

**Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.**

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Committente* dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

**3.2 D.Lgs 193/07** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare.

**3.3 D.Lgs. 152/06** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente.

**La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 25 - Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lett. g).**

**3.4 D.Lgs n.196/03** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

**Prestazioni garantite:**

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. **La presente garanzia opera in deroga all'art. 25 lett. f);**

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;

- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.**

**3.5 D.Lgs 231/2001** e successive disposizioni normative o regolamentari.

**Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell'Art. 20 "Assicurati", per le spese sostenute:**

- dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;

- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono** nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.

La garanzia si estende ai casi assicurativi **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

#### **Art. 23 – Prestazioni garantite – Linea Platino.**

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - valgono per le prestazioni descritte all'art. 22 - Prestazioni garantite – Linea Base - e per quelle indicate di seguito:

**1. Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti



per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

**2. Controversie di lavoro.** Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente. **La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

**3. Controversie relative a locazione o proprietà.** Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività purché indicate in polizza e corrisposto il relativo premio.

**La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

#### **EDILIZIA**


**Per le sedi/gli immobili ubicati in Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, non è richiesta l'indicazione in polizza e il rispettivo sovrappremio.**

**4. Controversie contrattuali con fornitori.** Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento). **La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

**5. Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto.** Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.

#### **6. ARAGTEL – Consulenza Telefonica**

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per ottenere:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00

il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

**7. Chiamata in causa della Compagnia di RC.** Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell'art. 1917 comma 4 del C.C..

La chiamata in causa non è oggetto di copertura nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile:

- per mancato pagamento o adeguamento del premio;
- per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;
- perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.

La Società si riserva di richiedere al Contraente la documentazione da cui risulti quanto precisato nei tre punti precedenti. Qualora uno di questi casi sia accertato successivamente al pagamento da parte della Società delle spese legali, il Contraente è tenuto a restituire alla Società tutte le spese da questa anticipate.

#### **LIBERI PROFESSIONISTI**

**8. Procedimenti disciplinari.** Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un Ordine/ Collegio Professionale, le garanzie valgono per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a suo carico. **La prestazione opera in deroga dell'articolo 25 – Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lett. b).**

A parziale deroga dell'Art. 15 – Estensione territoriale - comma 2, le prestazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo valgono per i casi assicurativi che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

**Art. 24 – Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza. Sospensione/radiazione dall'Albo - inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato**

1. Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del premio pagato e non goduto.

2. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, delle trasformazioni dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

#### **LIBERA PROFESSIONE**

3. In caso di sospensione del Contraente/Assicurato dall'Ordine professionale, l'assicurazione è sospesa per tutta la durata del provvedimento.

Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione, inabilitazione o interdizione del Contraente, e in caso di esercizio abusivo della professione. Nel caso in cui una delle precedenti circostanze riguardi un Assicurato diverso dal Contraente, lo stesso non potrà più beneficiare delle garanzie di polizza. Dalla risoluzione del contratto consegue la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

Il Contraente che sia sospeso o radiato dall'Albo, o sia inabilitato o interdetto all'esercizio della professione deve darne immediata comunicazione alla Società.

#### **Art. 25 – Esclusioni – Linea Base e linea Platino**

Le garanzie non sono valide :

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;
- k) per compravendita e permuta di immobili;



l) limitatamente al punto 3 e 5 dell'Art. 23 - per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;

m) per controversie relative all'affitto d'azienda;

n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;

p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;

q) per vertenze con le Società mandanti;

r) per le vertenze contrattuali con la Società.

## Art. 26 – Condizioni aggiuntive

*Valide solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.*

### A. VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI.

*Condizioni aggiuntive previste per la linea di prodotto "Platino"*

#### A.1 Vertenze contrattuali con i Clienti, compreso recupero crediti.

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti**, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.)**. La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di **2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lett. j).

#### A.2 Vertenze contrattuali con i Clienti, compreso recupero crediti.

La garanzia di cui alla condizione aggiuntiva A.1 viene prestata con il limite di **4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo.**

#### A.3 Recupero crediti in Unione Europea.

*Condizione prevista solo se richiamata la condizione aggiuntiva A.1 o A.2*

Le condizioni aggiuntive A.1 e A.2 vengono prestate per il recupero crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in Unione Europea ed in Svizzera. La prestazione opera in deroga all'Art. 15 – Estensione territoriale.

#### A.4 Vertenze contrattuali con i Clienti escluso recupero crediti.

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

La presente condizione viene prestata con il limite di **2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lett. j).

#### A.5 Vertenze contrattuali con i Clienti escluso il recupero crediti.

Le garanzie di cui al precedente punto A.4 vengono prestate con il limite di **quattro casi insorti in ciascun anno assicurativo.**

#### A.6 Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti : 10 (dieci) casi stragiudiziali.

La garanzia è prestata al Contraente per sostenere fino a n° **10 (dieci) vertenze contrattuali con i clienti**, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.)**. La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà **esclusivamente in via stragiudiziale** ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo direttamente o tramite professionisti **da essa direttamente scelti**. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, **l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.**

La presente garanzia viene prestata con il limite di **dieci casi insorti in ciascun anno assicurativo e opera per le vertenze che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera.**

La prestazione opera in deroga all'art. 25 Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lett. j) ed art. 15 – Estensione territoriale.

### B. SPESE DI RESISTENZA.

*Condizione aggiuntiva prevista per la linea di prodotto "Platino"*

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati **per fatti illeciti di questi ultimi.**

La prestazione opera:

- **dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;**

- in primo rischio qualora, **dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile**, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa;

- in primo rischio qualora la polizza di RC non esista.

La presente prestazione opera in deroga all'Art.2 comma 2.

### C. RETROATTIVITÀ.

*Condizione aggiuntiva prevista per le linee di prodotto "Base" e "Platino"*

In deroga all'Art. 10 comma 2, la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto.

Quanto sopra purché l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza.

Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, il Contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

La presente condizione aggiuntiva non opera in caso contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.

### D. OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.

*Condizione aggiuntiva prevista per la linea di prodotto "Platino"*



La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille).

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

**A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.**

La presente garanzia vale a parziale deroga dell'art. 25 Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lett. b).

#### **E. RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA D.LGS 472/97.**

**Condizione aggiuntiva prevista per la linea di prodotto "Platino"**

La garanzia vale **esclusivamente** per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata al **Contraente** che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate **solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve degli assicurati.**

**A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.**

La presente garanzia vale a parziale deroga dell'art. 25 - Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lettera b).

#### **F. VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI.**

**Condizione aggiuntiva prevista per la sola linea di prodotto "Platino".**

La garanzia viene prestata al Contraente per vertenze contrattuali nei confronti dei propri agenti o rappresentanti con un **esborso massimo di € 10.000,00 (diecimila)** per vertenza e con un **limite annuo pari al massimale di polizza indicato sul frontespizio previsto per tutte le altre prestazioni.**

La presente prestazione opera in deroga all'art. 25 – Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lettera o).

#### **G. AMMINISTRATORI.**

**Condizione aggiuntiva prevista per la linea di prodotto "Platino"**

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 20 – Assicurati - le garanzie valgono per i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori del Contraente identificati in polizza e per i quali risulti pagato il relativo sovrappremio, relativamente ai casi assicurativi che siano **connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente.**

Le garanzie valgono per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi inoltre i procedimenti penali derivanti dalla circolazione stradale, **purché conseguenti ad incidente.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. **La prestazione opera a parziale deroga dell'articolo 25 – Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lettera d) e h);**

2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli**

**Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo,

- o l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

**La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lett. b), d) ed f).**

3. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2394 e 2395 del Cod. Civ. ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., **risultino adempiti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile dei soggetti Assicurati.** L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile dei soggetti Assicurati.

**La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – Linea Base e linea Platino, lett. d).**

4. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresi quelli avvenuti in conseguenza di eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata.

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

a) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs n. 209/05)

b) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05)

c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art 141 D.Lgs n. 209/2005).

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 25 – Esclusioni – Linea base e linea Platino, lettera d) e h).

**Oltre a quanto previsto dall'Art.25 – Esclusioni – Linea Base e linea Platino, le prestazioni previste dalla presente Condizione aggiuntiva G) Amministratori non operano nei seguenti casi:**

a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione, da parte dei terzi obbligati di quanto imposto al D.lgs. 209/2005 e successive modifiche;

b) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;

c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.



**QUESTIONARIO PER L'EDILIZIA**

**DATI DI POLIZZA**

|                         |                   |                                   |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Agenzia / Broker</b> | <b>Polizza N°</b> | <b>Polizza /e sostituita/e n.</b> |
|                         |                   |                                   |

**DATI DEL CONTRAENTE E ASSICURATO/I**

|                                     |                               |                              |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Contraente</b>                   |                               | <b>Indirizzo sede legale</b> |
|                                     |                               |                              |
| <b>Località</b>                     | <b>Comune</b>                 | <b>CAP</b>                   |
|                                     |                               |                              |
| <b>Provincia</b>                    | <b>Codice Fiscale / P.IVA</b> |                              |
|                                     |                               |                              |
| <b>Tipologia di attività svolta</b> | <b>Fatturato</b>              |                              |
|                                     |                               |                              |

- 1 Il Contraente ha ricevuto disdetta dalla Compagnia Assicurativa per un precedente contratto di tutela legale?
- 2 Negli ultimi 5 (cinque) anni, quanti procedimenti penali sono stati instaurati a carico del Contraente relativamente all'attività svolta?
- 3 Negli ultimi 5 (cinque) anni, quante sanzioni amministrative ha subito il Contraente per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro?

**DICHIARAZIONI**

Le dichiarazioni rese nel presente questionario sono parte integrante del contratto.  
Il Contraente dichiara, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1910 c.c., che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario sono conformi a verità e dichiara, altresì, di non aver sottaciato alcun elemento influente sulla valutazione del rischio. Il Contraente, inoltre, si impegna, su semplice richiesta di ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a., a fornire ulteriori informazioni sul rischio da assicurare ed a consentire un eventuale sopralluogo agli stabilimenti secondo modalità da convenire.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.LGS. N. 196/03**

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, utilizza i dati personali raccolti nel quadro delle proprie finalità assicurative, amministrative e contabili anche comunicandoli a terzi. Informazioni dettagliate sul trattamento, il diritto di accesso e gli altri Suoi diritti, sono disponibili all'indirizzo [www.arag.it](http://www.arag.it) oppure rivolgendosi a: **ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. – Servizio Privacy, Viale del Commercio, n. 59, 37135 Verona; fax: 045.8290499; e-mail: servizio.privacy@arag.it.**

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Preso atto dell'informativa ricevuta, acconsento, ai sensi del D.Lgs 196/03, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili, secondo le modalità indicate.

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>Luogo e data</b> | <b>Timbro e Firma dell'Intermediario</b> | <b>Firma del Contraente / Assicurato</b> |
|                     |  |  |





**DATI DI POLIZZA**

|   |                   |                                   |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Broker</b>                                       | <b>Polizza N°</b> | <b>Polizza /e sostituita/e n.</b> |
|   |                   |                                   |
| <b>Durata del contratto dalle ore 24 del giorno</b> |                   | <b>alle ore 24 del giorno</b>     |

**Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato l'esecuzione e la gestione del presente contratto, per l'intera sua durata, al Broker \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (definita per comodità quale "Broker"), ai sensi del D. Lgs. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker di cui sopra, il quale tratterà con la società ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali Spa (di seguito definita Società).

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno quest'ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.

Il pagamento del premio effettuato in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Società di Assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati agli Assicuratori, al netto delle provvigioni a lui spettanti.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D.lgs. 209/2005, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006-

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarlo ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le Parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico del Broker cessato e sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società.

La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Broker o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

E' data facoltà al Broker di modificare il proprio indirizzo postale e tale modifica avrà validità solo a condizione che venga comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata sia al Contraente/Assicurato che agli Assicuratori.

La modifica di indirizzo avrà validità dal momento in cui il Broker avrà conoscenza della ricezione della comunicazione al Contraente/Assicurato e agli Assicuratori medesimi.

Resta inteso che la remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>Luogo e data</b> | <b>Timbro e Firma dell'Intermediario</b> | <b>Firma del Contraente / Assicurato</b> |
|                     |  |  |

